



COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 06 .del Reg. del 29.02.1996	Oggetto: Legge 28/12/1995, n.459. Modifica Regolamento T.O.S.A.P.
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------

L'anno MILLENOVECENTONOVANTASEI il giorno VENTINOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 16.00 , convocato con appositi avvisi, regolarmente notificati a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla PRIMA convocazione, in sessione straordinaria, risultano all'appello nominale, presenti ed assenti i Sigg.ri Consiglieri come appresso notato:

N° Ord	Generalità dei Componenti	Present	Assente	N° Ord	Generalità dei Componenti	Present	Assente
1)	MAZZEI Sante(Sindaco)	SI		12)	MAZZA Francesco	SI	
2)	DE SANTO Francesco	SI		13)	CICCIA Caterina	SI	
3)	PARISE Antonio	SI		14)	VADACCHINO Maria Pia	SI	
4)	PIZZINO Mario	SI		15)	TONNARA Francesco	SI	
5)	CURCIO Dino	SI		16)	MORELLI Giovanni B.	SI	
6)	PORTO Fulvio		SI	17)	CLEMENTE Silvio	SI	
7)	ROSETO Rosario	SI		18)	MANNARINO Marcello	SI	
8)	RUGGIERO Emilio	SI		19)	FIORE Nelso	SI	
9)	DI LAURO Francesco	SI		20)	BESALDO Francesco	SI	
10)	GIAMPA' Carlo	SI		21)	TUCCI Sergio	SI	
11)	BRUZZESE Olga	SI					

PRESENTI	19
<i>Assegnati</i>	21

ASSENTI	1
<i>In carica</i>	20

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza
il Sig Sante MAZZEI

Partecipa alla riunione il Segretario Generale *dott. Giuseppe Ricca*
la seduta è pubblica

Prende la parola l'Assessore De Santo Francesco e relazione sulle modifiche all'argomento posto al punto 1 dell'O.D.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n.13 e n. 7 voti contrari (Besaldo, Mannarino, Tonnara, Tucci, Fiore, Morelli, Clemente)

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio, dal Responsabile dell'ufficio di Ragioneria e del Segretario Generale in merito alla legittimità dell'atto ai sensi della legge n.142/90.

DELIBERA

- 1) Di approvare, come approva la proposta di deliberazione per come predisposta dall'Ufficio Tributi ed avente ad oggetto. " Legge 28.12.1995, n. 549 . Modifica Regolamento T.O.S.A.P."
- 2) Di allegare al presente deliberato la proposta di cui sopra per formante parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI AMANTEA


(Prov. di Cosenza)

PROPOSTA .DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: .Legge 28 dicembre 1995, n.549 - Modifica Regolamento TOSAP

UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI

Dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrative previste dalla vigente legislazione, ed attesa la necessità

Si propone l'adozione della suestesa delibera.
 Data 22.02.1996 Il Responsabile (Luigi SULLANO)



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Ai sensi dell'art.53 L. 8 Giugno 1990	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole Data _____ Il Responsabile _____
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Ai sensi dell'art.53 L.8 Giugno 1990	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole Data _____ Il Responsabile _____ 
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cap..... Competenza Residui..... Il sottoscritto responsabile del servizio finanziari, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto". ATTESTA come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di L.....	-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile Data _____ Il Responsabile _____
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE Ai sensi dell'art.53 L. 8 Giugno 1990	Sotto il profilo della legittimità esprime parere: Favorevole Data <u>28 FEB 1996</u> Il Segretario Generale _____ 
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data della seduta	Ordine del giorno	Determinazione dell'organo deliberante
.....
presenti n° <u>20</u>	favorevoli n° <u>13</u>	contrari n° <u>7</u>
astenuiti n° _____	deliberazione n° <u>6</u>	

Il Segretario Generale _____




IL CONSIGLIO

Preso visione delle disposizioni contenute:

- nel D.L.vo n.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - nel D.L. n.32/96;
- e nel vigente Regolamento di applicazione della TOSAP;

Visto l'art.3 della Legge 549/95 ed in particolare:

- il comma 59 che sostituendo il comma 4 dell'art.42 del D.L.vo 507/93, letteralmente recita: "La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare";
- il comma 60 che apporta modifiche all'art.44 del D.L.vo 507/93 e più specificamente prevede con il disposto della lett. a) la sostituzione del comma 5 dell'art.44 del detto D.L.vo per come segue: "La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno - al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale";
- il comma 62 che prevede la non applicazione della tassa per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti - di erogazione di pubblici servizi;
- il comma 66 che prevede la possibilità di concedere aree e impianti sportivi comunali anche scolastici, applicando le norme relative ai canoni ricognitori.

Ritenuto opportuno determinarsi in merito;

Acquisiti i pareri di cui alla Legge n.142/90;

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante del presente deliberato;
2. Di determinare per l'anno 1996 le tariffe TOSAP secondo le modifiche citate in premessa e da apportare al Regolamento di applicazione della Tassa per come all'allegato che forma parte integrante del presente deliberato.-

COMUNE DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)
ASSESSORATO AL BILANCIO

Località, 29 febbraio 1996

Oggetto: Modifica regolamento T.O.S.A.P.

Relazione al Consiglio Comunale - seduta del 29.02.96

Considerato che pur essendo impopolare far pagare le tasse è purtroppo vitale per l'economia dell'Ente che non percependo più le rimesse dello Stato deve tendere all'autofinanziamento, fermo restando la ricerca della migliore qualità dei servizi da rendere.

L'autonomia impositiva certamente esige sacrifici se non si vuole fare la fine dei Comuni in dissesto.

Per quanto attiene il punto all'ordine del giorno e cioè l'approvazione delle modifiche al regolamento vigente per la Tassa per l'Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche si precisa che esse sono derivate dalle variazioni alle vigenti disposizioni di legge apportate dalla Legge Finanziaria 96 ed in sintesi riguardano:

1) la diminuzione della tassazione delle occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare;

2) l'applicazione della profondità convenzionale di un metro lineare e quindi la riduzione della tassazione dei passi carrabili;

3) la non applicazione della tassa per gli innesti o allacci agli impianti di erogazione di pubblici servizi (acqua, fogna, ENEL, SIP);

4) la possibilità di concedere aree ed impianti sportivi, anche scolastici, in favore di società sportive o associazioni ~~spa~~ applicando le norme relative ai canoni ricognitori.

'1996''



CITTA' DI AMANTEA

(PROVINCIA DI COSENZA)

* UFFICIO TRIBUTI *

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA TASSA

COMUNE DI AMANTEA

C. A. P. 87032

(PROVINCIA DI COSENZA)

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

CAPO I

Art. 1

(Occupazioni di spazi ed aree pubbliche)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Amantea si osservano le norme del presente Regolamento.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al dominio o al patrimonio in disponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali le strade, le piazze, i corsi, i mercati, i portici, i parchi, i giardini, ecc.

Art. 2

(Autorizzazione e concessione di occupazione)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonchè lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dall'Autorità competente su richiesta dell'interessato; l'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni ocasionali di cui all'art.26 a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente per territorio da dar-si almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.

Per le luminarie natalizie è richiesta la comunicazione da darsi almeno 30 gg. prima della manife-stazione all'Ufficio di Polizia Urbana.

La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la cir-colazione e per quelle momentanee di cui alle lettere d) ed e) dell'art.26. Se l'occupazione interes-sa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt.30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista alla lettera a) del precitato art. 26.

Art. 3

(Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazzione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso ne-gativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art.28 del presente Regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al ri-guardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

COMUNE DI AMANTEA

C. A. P. 87032

(PROVINCIA DI COSENZA)

Art. 4

(Domanda di occupazione)

1 - Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.

In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

2 - La domanda deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;

c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;

d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

3 - La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Per quanto concerne la documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'istruttoria e di cui deve essere corredata la domanda, si fa rinvio al Regolamento sul Procedimento Amministrativo, adottato in applicazione della Legge 7/8/90 n. 241.

4 - Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 5

(Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/90 viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 7/8/1990 n. 241.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

Art. 6

(Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione)

- suo contenuto -

COMUNE DI AMANTEA

C. A. P. 87032

(PROVINCIA DI COSENZA)

L'Autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.

In esso sono indicati: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 20;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati o contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino; nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.4.92 n.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n.495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7

(Durata dell'occupazione)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

Art. 8

(Esposizione di merce)

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Art. 9

(Mestieri girovagli e mestieri artistici)

Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 10

(Commercio su aree pubbliche in forma itinerante)

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 11

(Esecuzione di lavori e di opere)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 12

(Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi, o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

L'Autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Art. 13

(Autorizzazione ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 14

(Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.)

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a sei ore previste all'art. 26, lett. d) del presente Regolamento.

Art. 15

(Occupazioni con tende e tendoni)

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.

Per ragioni di arredò urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.

Art. 16
(Affissioni)

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 17
(Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio)

Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28/3/1991 n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4/6/1993.

Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 18
(Obblighi del concessionario)

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 19
(Decadenza della concessione o dell'autorizzazione)

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 20
(Revoca della concessione o dell'autorizzazione)

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

Art. 21
(Rinnovo)

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno quindici giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 22
(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO II

Art. 23
(Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di Legge e del presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale scopo il territorio comunale è classificato in 4 categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione.

In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadro Art. 24 o lineare.

(Tassa per le occupazioni temporanee - sua graduazione in rapporto alla durata)

Ai fini del disposto dell'art. 45 del D.Lgs. 15/11/1993 n° 507, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

<u>DURATA OCCUPAZIONE</u>	<u>MISURE DI RIFERIMENTO</u>
Fino a 12 ore	Riduzione del 10%
Oltre le 12 ore e fino a 24 ore	Tariffa giornaliera intera
Fino a 14 giorni	Tariffa intera
Oltre i 14 giorni	Tariffa ridotta del 30%

COMUNE DI AMANTEA

A. P. 87032

(PROVINCIA DI COSENZA)

Art. 25

(Riduzioni della tassa)

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 50% per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- b) del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;
- c) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

In tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art. 26

(Esenzione dalla tassa)

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.lgs. 15/11/93 n° 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.

La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Nuovo Codice della Strada (D.L. n°285/1992 e successive modificazioni) e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n°495/1992 e successive modifiche);

- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

g)*

Art. 27

(Non applicazione della tassa)

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune non soggette a servizi di pubblico passaggio o al demanio dello Stato nonchè delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 30/4/1992 n° 285 con deliberazione della Giunta Municipale n° 793 del 06.12.91.

* Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

COMUNE DI AMANTEA

C. A. P. 87032

(PROVINCIA DI COSENZA)

Art. 28 (Sanzioni)

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e segg. del TULCP 3/3/1934 n° 383 e successive modifiche.

Art. 29 (Norme finali)

Viene abrogato il "Regolamento per l'applicazione della tassa occupazioni spazi ed arce pubbliche" approvato il 29.12.1987 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Art. 30 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art.40 della L. 8/6/1990, n° 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

COMUNE DI AMANTEA

C. A. P. 87032

(PROVINCIA DI COSENZA)

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso.
Per ogni metro quadro e per anno:
- | | |
|-------------------------|-----------|
| Categoria prima | L. 64.000 |
| Categoria seconda | L. 56.000 |
| Categoria terza | L. 38.000 |
| Categoria quarta | L. 20.000 |
- B) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 70%)
- | | |
|-------------------------|-----------|
| Categoria prima | L. 19.200 |
| Categoria seconda | L. 16.800 |
| Categoria terza | L. 11.400 |
| Categoria quarta | L. 6.000 |
- C) Occupazioni con passi carrabili, anche di quelli che servono di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti. (Vedi modifiche apportate dal comma 60, art.3 Legge 549/95)
Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 50%)
- | | |
|-------------------------|-----------|
| Categoria prima | L. 32.000 |
| Categoria seconda | L. 28.000 |
| Categoria terza | L. 19.000 |
| Categoria quarta | L. 10.000 |
- D) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 50%)
- | | |
|-------------------------|-----------|
| Categoria prima | L. 32.000 |
| Categoria seconda | L. 28.000 |
| Categoria terza | L. 19.000 |
| Categoria quarta | L. 10.000 |
- E) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati. (Vedi modifiche apportate dal comma 60, art.3 Legge 549/95)
Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 90%)
- | | |
|-------------------------|----------|
| Categoria prima | L. 6.400 |
| Categoria seconda | L. 5.600 |
| Categoria terza | L. 3.800 |
| Categoria quarta | L. 2.000 |

F) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lett. A.

G) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno:

Categoria prima	L. 500.000
Categoria seconda	L. 450.000
Categoria terza	L. 400.000
Categoria quarta	L. 350.000

H) ~~Occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi~~ -----
~~La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di L. 50.000 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni. La tassa non si applica vedi comma 62, art.3 Legge 549/95~~

I) Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale dovuta, fino ad un massimo di cinque Km. lineari, è di L. 200.000

Per ogni Km. o frazione superiore a cinque Km. è dovuta una maggiorazione di L. 40.000

L) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	L. 30.000
Zona limitrofa	L. 22.000
Sobborghi e zone periferiche	L. 15.000

M) Distributori di carburanti:

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	L. 114.000
Zona limitrofa	L. 69.000
Sobborghi e zone periferiche	L. 30.000
Rimanente territorio: la zona dove esistono soltanto case rurali	L. 15.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tet-

toie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

N) Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo.
 Tariffa giornaliera per mq. **in relazione alle ore di effettiva occupazione:**

Categoria prima	L. 6.000
Categoria seconda	L. 5.000
Categoria terza	L. 4.000
Categoria quarta	L. 2.000

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle 4 categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1) fino a 12 ore (riduzione del 10%):

Categoria prima	L. 5.400
Categoria seconda	L. 4.500
Categoria terza	L. 3.600
Categoria quarta	L. 1.800

2) oltre 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera):

Categoria prima	L. 6.000
Categoria seconda	L. 5.000
Categoria terza	L. 4.000
Categoria quarta	L. 2.000

3) fino a 14 giorni (tariffa intera):

Le tariffe sono quelle di cui alla lettera N)

4) oltre i 14 giorni (riduzione del 30%):

Categoria prima	L. 4.200
Categoria seconda	L. 3.500
Categoria terza	L. 2.800
Categoria quarta	L. 1.400

O) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lett. N) ridotta del 70%.

P) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa è quella indicata alla lett. N).

Q) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti numeri sono ridotte del 50%.

R) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lett. N) è ridotta dell'80%.

S) Per le occupazioni di suolo, per i fini di cui all'art.46 del D.Lgs. n.507/1993, comma 1, la tariffa di cui alla lett. N) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

T) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lett. N).

U) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lett. N) sono ridotte del 50%.

V) Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lett. N) è ridotta dell'80%.

Z) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino ad un Km. lineare
e di durata non superiore
a 30 gg.:

Categoria prima	L. 30.000
Categoria seconda	L. 25.000
Categoria terza	L. 20.000
Categoria quarta	L. 15.000

b) oltre un Km. lineare
e di durata non superiore
a 30 gg.:

Categoria prima	L. 45.000
Categoria seconda	L. 37.500
Categoria terza	L. 30.000
Categoria quarta	L. 22.500

Le occupazioni di cui alle lettere a) o b) di durata superiore a 30 gg. sono soggette al pagamento della tassa nei termini seguenti:

OCCUPAZIONI DI ALLA LETTERA a)

1) fino a 90 gg. (+ 30%):

Categoria prima	L. 39.000
Categoria seconda	L. 32.500
Categoria terza	L. 26.000
Categoria quarta	L. 19.500

2) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. (+ 50%):

Categoria prima	L. 45.000
Categoria seconda	L. 37.500
Categoria terza	L. 30.000
Categoria quarta	L. 22.500

3) di durata superiore a 180 gg. (+ 100%):

Categoria prima	L. 60.000
Categoria seconda	L. 50.000
Categoria terza	L. 40.000
Categoria quarta	L. 30.000

OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA b)

1) fino a 90 gg. (+ 30%):

Categoria prima	L. 58.500
Categoria seconda	L. 48.750
Categoria terza	L. 39.000
Categoria quarta	L. 29.250

2) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. (+ 50%):

Categoria prima	L. 67.500
Categoria seconda	L. 56.250
Categoria terza	L. 45.000
Categoria quarta	L. 33.750

3) di durata superiore a 180 gg. (+ 100%):

Categoria prima	L. 90.000
Categoria seconda	L. 75.000
Categoria terza	L. 60.000
Categoria quarta	L. 45.000

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

Le frazioni inferiori al mq. o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al mq. o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq..

Amalfi	- Cat. 1° Frazione
Aspromonte	- Cat. 1° Capoluogo
Azalea	- Cat. 1° Frazione
Baldacchini	- Cat. 1° Capoluogo
Camelio	- Cat. 1° Frazione
Cappuccini	- Cat. 1° Capoluogo
Ciclamini	- Cat. 1° Frazione
Commercio	- Cat. 1° Capoluogo
D'Acquisto	- Cat. 1° Capoluogo
Dalle	- Cat. 1° Frazione
Dogana	- Cat. 1° Capoluogo
Garibaldi	- Cat. 1° Capoluogo
Genova	- Cat. 1° Frazione
Gerani	- Cat. 1° Frazione
Ginestre	- Cat. 1° Capoluogo
Giove	- Cat. 1° Frazione
Gladioli	- Cat. 1° Frazione
Italia	- Cat. 1° Capoluogo
Lepanto	- Cat. 1° Capoluogo
Liberta	- Cat. 1° Capoluogo
Lungomare	- Cat. 1° Capoluogo
Margherita	- Cat. 1° Capoluogo
Mazzini	- Cat. 1° Frazione
Mercato	- Cat. 1° Capoluogo
Mercato Nuovo	- Cat. 1° Capoluogo
Mercato Vecchio	- Cat. 1° Capoluogo
Mercurio	- Cat. 1° Capoluogo
Milano	- Cat. 1° Capoluogo
Monte Amiata	- Cat. 1° Capoluogo
Monte Bianco	- Cat. 1° Capoluogo
Monte Cocuzzo	- Cat. 1° Capoluogo
Monte Rosa	- Cat. 1° Capoluogo
Noto E.	- Cat. 1° Capoluogo
Nuova	- Cat. 1° Capoluogo
Orti	- Cat. 1° Capoluogo
Saturno	- Cat. 1° Capoluogo
Sila	- Cat. 1° Capoluogo
Sole	- Cat. 1° Capoluogo
Stazione	- Cat. 1° Capoluogo
Stromboli	- Cat. 1° Capoluogo
Trento	- Cat. 1° Capoluogo
Trieste	- Cat. 1° Capoluogo
Venere	- Cat. 1° Capoluogo
Verona	- Cat. 1° Capoluogo
Vittoria	- Cat. 1° Capoluogo
Vittorio Eman. II	- Cat. 1° Capoluogo

Classificazione Vie, Strade e Piazze di 2° Cat.

Abruzzi	- Cat. 2°	Frazione
Bari	- Cat. 2°	Capoluogo
Basilicata	- Cat. 2°	Frazione
Bologna	- Cat. 2°	Capoluogo
Calabria	- Cat. 2°	Frazione
Campania	- Cat. 2°	Frazione
Cappuccini Grad.	- Cat. 2°	Capoluogo
Catania	- Cat. 2°	Capoluogo
Etna	- Cat. 2°	Capoluogo
Firenze	- Cat. 2°	Capoluogo
Friuli	- Cat. 2°	Frazione
Latina	- Cat. 2°	Capoluogo
Lava Gaenza	- Cat. 2°	Capoluogo
Lazio	- Cat. 2°	Frazione
Liguria	- Cat. 2°	Frazione
Lipari	- Cat. 2°	Frazione
Lombardia	- Cat. 2°	Frazione
Marche	- Cat. 2°	Frazione
Mauri	- Cat. 2°	Frazione
Messina	- Cat. 2°	Capoluogo
Mirabelli R.	- Cat. 2°	Capoluogo
Molise	- Cat. 2°	Frazione
Monte Scuro	- Cat. 2°	Capoluogo
Orchidee	- Cat. 2°	Frazione
Palinuro	- Cat. 2°	Capoluogo
Piemonte	- Cat. 2°	Frazione
Potame	- Cat. 2°	Capoluogo
Potenza	- Cat. 2°	Capoluogo
Puglie	- Cat. 2°	Frazione
Roma	- Cat. 2°	Capoluogo
Romagna	- Cat. 2°	Frazione
Rose	- Cat. 2°	Frazione
S. Marino	- Cat. 2°	Frazione
Sardegna	- Cat. 2°	Frazione
Sicilia	- Cat. 2°	Frazione
Sondrio	- Cat. 2°	Capoluogo
Tamerici	- Cat. 2°	Frazione
Terni	- Cat. 2°	Capoluogo
Torino	- Cat. 2°	Capoluogo
Trentino	- Cat. 2°	Frazione
Umbria	- Cat. 2°	Frazione
Val d'Aosta	- Cat. 2°	Frazione
Veneto	- Cat. 2°	Frazione
Venezia	- Cat. 2°	Capoluogo
Vulcano	- Cat. 2°	Capoluogo

Classificazione V.P., Strade e Piazze di 3° cat.

STRADA NOVA	-CAT. 3° CAPOLUOGO
SVEZIA	-CAT. 3° CAPOLUOGO
SVIZZERA	-CAT. 3° CAPOLUOGO
TEVERE	-CAT. 3° CAPOLUOGO
TICINO	-CAT. 3° CAPOLUOGO
TIGLI	-CAT. 3° FRAZIONE
TIRRENO	-CAT. 3° FRAZIONE
TONNARA	-CAT. 3° CAPOLUOGO
TORRIONE	-CAT. 3° FRAZIONE
TRASIMENO	-CAT. 3° CAPOLUOGO
ULIVI	-CAT. 3° FRAZIONE
UMBERTO 1°	-CAT. 3° CAPOLUOGO
VAR.SS.18	-CAT. 3° FRAZIONE

Classificazione Vie, Strade e Piazze di 4° Cat.

AUGURATO
CALCATO
CAMOLI
CANNAVINA
CARRATELLI
CATALIMITI
CHIAIE
COLOGNI
COLONGI
CUCCUVAGLIA
FIUMARA
FRAVITTE
GALLO
GRASSULLO
IMBELLI
MARANO
MIRABELLA
PRINCIPESSA
S. ELIA
S. PROCOPIO
SALICE
STRITTURI
VILLANOVA

-CAT. 4° FRAZIONE
-CAT. 4° CAPOLUOGO
-CAT. 4° CAPOLUOGO
-CAT. 4° CAPOLUOGO
-CAT. 4° FRAZIONE
-CAT. 4° FRAZIONE
-CAT. 4° FRAZIONE
-CAT. 4° CAPOLUOGO
-CAT. 4° CAPOLUOGO
-CAT. 4° FRAZIONE
-CAT. 4° CAPOLUOGO
-CAT. 4° FRAZIONE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe RICCA

IL SINDACO
Sante MAZZEI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Francesco DE SANTO



Il sottoscritto Segretario comunale, ~~visi~~ gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 05 MAR. 1996 e registrata sul Reg. Pub. con n° 119 come prescritto dall'art.47, comma 1, Legge n° 142/90

- è stata comunicata ai Sigg.ri Capigruppo consiliare, come prescritto dall'art.45, comma 3, della Legge 142/90, trattandosi di materia elencata nel comma 2 del citato art. 45, con lettera n° _____ in data _____

- è stata trasmessa al Co.Re.Co in data 05 MAR. 1996 con n° di prot. 2420
~~4200~~

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26 MAR. 1996 n° 2629

- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45, comma 5)
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3)
- decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 46, comma 1), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (art. 46, comma 4) senza che il Co. Re. Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe RICCA)